

COMUNE DI LANCIANO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZI SOCIO – ASSISTENZIALI

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

“ TRASPORTO DISABILI

**verso strutture sanitarie/riabilitative e socio
educative/occupazionali”**

(Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 30.08.2013 e modificato

con delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 14.07.2015)

ART. 1 FINALITA'

Il servizio trasporto è volto a soddisfare l'esigenza di persone disabili, riconosciute tali dalla Legge n. 104/1992, di fruire di servizi per i quali è necessario utilizzare un mezzo di trasporto e non possono servirsi dei normali mezzi pubblici.

ART. 2 OGGETTO

Il trasporto è un servizio utile a facilitare l'accesso ai soggetti di cui al successivo art.3 verso strutture sanitarie, riabilitative e socio-educative/occupazionali ubicate nel territorio Comunale - Regionale, quando non è assicurato dalla ASL. Il trasporto può essere effettuato sia in forma individuale che collettiva, a seconda delle esigenze e della destinazione.

Il trasporto potrà essere assicurato anche per casi eccezionali debitamente documentati e attestati dall'Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVMD), su richiesta del medico curante e/o del sanitario competente in materia, della struttura pubblica di riferimento.

Il trasporto si intende concluso o con l'arrivo presso la struttura di destinazione o con il raggiungimento del domicilio.

ART. 3

DESTINATARI E REQUISITI

Sono destinatari del servizio i soggetti, in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune;
- condizioni psico-fisiche che non consentono la guida di un proprio mezzo di trasporto;
- mancanza di un mezzo di trasporto idoneo.

Per gli utenti ricoverati in struttura protetta il trasporto deve essere garantito dalla struttura.

Ciascun richiedente può richiedere un solo trasporto al giorno, salva la necessità di frequentare due diverse strutture, debitamente documentata, a scopo sanitario/riabilitativo e socio educativo/occupazionale.

I servizi e gli interventi, di cui al presente Regolamento, si estendono ai cittadini, agli stranieri, agli apolidi temporaneamente presenti nel territorio del comune, allorché si trovino in condizioni di difficoltà e sussistano motivazioni d'urgenza indilazionabili.

Nel caso di cui al comma precedente va avanzata immediata richiesta di rimborso al comune di origine e/o agli organi competenti e se del caso, vanno adottate le opportune procedure di rivalsa.

ART. 4

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta del servizio deve essere presentata, su apposito modulo, al Settore Servizi alla Persona, dalla persona interessata o da suo delegato, almeno due giorni prima, in caso di utente ammesso al servizio e con almeno 24 ore di anticipo di preavviso da parte dell'utente e/o dell'Ente ai soggetti erogatori, salvo i casi di comprovata necessità attestati da certificato medico, perfezionando, entro il giorno successivo, l'istanza. Quest'ultima circostanza, di carattere estremamente eccezionale, non esclude, successivamente, la valutazione dell'esistenza dei requisiti soggettivi di accesso al servizio e della compatibilità dell'intervento con quanto sopra definito.

Il nuovo richiedente potrà beneficiare del servizio solo dopo l'ammissione che sarà comunicata dall'ufficio preposto dopo aver espletato l'iter amministrativo entro 10 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

E' fatto obbligo agli utenti di avvisare il soggetto accreditato preposto per qualsiasi variazione inerente l'orario o il giorno richiesto per il trasporto.

In caso di impedimento/disdetta di un trasporto già autorizzato l'utente deve obbligatoriamente avvertire la ditta affidataria, almeno entro le ore 20 del giorno precedente e, comunque, prima che la stessa si rechi al punto di partenza, pena il pagamento dell'intero costo del viaggio.

Il gestore comunica all'utente l'accettazione o meno del servizio, entro 24 ore dal ricevimento della richiesta, con tolleranza oraria di massimo 30 minuti in anticipo o ritardo rispetto agli orari desiderati.

L'affidatario del servizio fornisce agli utenti tutti i recapiti e le informazioni utili per una corretta fruizione del servizio.

Qualsiasi trasporto non autorizzato formalmente dall'ente sarà a totale carico dell'utente.

La dichiarazione ISEE va presentata annualmente.

Gli utenti che fruiscono del servizio trasporto, tramite la Ditta affidataria, sono tenuti a sottoscrivere mensilmente o all'occorrenza le prestazioni rese dalla medesima.

ART. 5

MODALITA' DI EROGAZIONE PRESTAZIONI

Il trasporto viene svolto previa verifica del competente Ufficio dei Servizi Sociali Comunale, attraverso terzi, dall'abitazione o altro luogo indicato, anche se diverso da quello di abituale dimora dell'utente, verso il luogo di destinazione e riconduzione nel luogo di partenza, nel pieno rispetto delle esigenze manifestate dall'assistito, compatibilmente con i criteri di economicità ed efficienza del servizio e nei limiti delle risorse disponibili.

Il Comune, nel rispetto dell'autonomia decisionale, prevede l'erogazione del servizio trasporto dei soggetti assistibili anche in sede extra regionale, in caso di comprovata necessità e per i trasporti occasionali per utenti ai sensi della L. 104, art. 3, comma 3, tenuto conto delle risorse disponibili di bilancio.

I trasporti verso strutture sanitarie/riabilitative e socio educative/occupazionali vengono identificati nelle seguenti tipologie con i seguenti costi, soggetti a rivalutazione periodica:

- **Trasporto urbano singolo € 15,00 onnicomprensivo**
- **Trasporto urbano collettivo € 10,00 onnicomprensivo**
- **Trasporto extraurbano con accompagnatore € 0,66 per chilometro**
- **Trasporto extraurbano senza accompagnatore € 0,48 per chilometro**

EVENTUALE SOSTA DI ATTESA DEL MEZZO per trasporti extraurbani

In considerazione del tempo necessario della prestazione, di cui l'utente deve fruire e della distanza dalla sede di partenza, il Dirigente autorizza il fermo macchina ed il riconoscimento alla Ditta affidataria del costo orario dell'autista e dell'eventuale accompagnatore, in ogni caso dopo la prima ora di permanenza, proporzionalmente al tempo della sosta, quantificato in **€ 15,00 ad ora onnicomprensivo**

Detti trasporti devono essere effettuati attraverso la dotazione di mezzi idonei ed efficienti e, ove richiesto, attrezzato per il trasporto di carrozzelle, pertanto non potranno essere presi in carico i servizi che necessitano di barella.

Il Comune mette a disposizione, a domanda individuale, oltre alle tipologie di trasporto di cui al comma precedente, una ulteriore opportunità:

- contributo straordinario per rimborso spese, per distanza KM, calcolato pari a 1/5 del costo del carburante, come risultante dalle tabelle ACI, in via del tutto eccezionale, ed in rapporto alle risorse comunali e prioritariamente per i minori disabili, per trasporto in forma autonoma a famiglie il cui reddito risulti inferiore alla fascia A dell'Allegato B al presente regolamento.

La richiesta di rimborso, da presentare allo sportello, deve essere corredata della documentazione utile a comprovare le prestazioni eseguite

L'istruttoria della pratica viene effettuata adottando i criteri previsti agli artt. 4 e 5 del Regolamento Generale di accesso ai servizi Sociali, approvato con delibera di C.C. n.57 del 17.10.2005.

ART. 6

GRADUATORIA

Qualora il numero delle richieste sia superiore alla disponibilità del servizio, sarà formulata una graduatoria.

La prima graduatoria sarà formulata a gennaio e aggiornata a giugno di ogni anno adottando i seguenti criteri con relativi punteggi:

a) la condizione di gravità (ex l.104/92 art. 3 comma 3)	P. 10
assenza di dichiarazione di gravità(ex l.104/92 art. 3 comma 3)	P. 02
(b) la condizione familiare:	
- Rete familiare inesistente (Persona sola)	P. 12
- Rete familiare parziale (parenti non conviventi o non in grado di essere di supporto)	P. 08
- presenza di altro soggetto disabile nel nucleo familiare	P. 06
-Rete familiare presente	P. 02
c) l'appartenenza alle fasce economiche:	
Fascia Esente	P. 13
Fascia A	P. 11
Fascia B	P. 09
Fascia C	P. 07
Fascia D	P. 05
Fascia E	P. 03
Fascia F	P. 02
Fascia G	P. 01
Oltre Fascia G	P. 00

I limiti di reddito di cui alle fasce sopra indicate, fanno riferimento all'Allegato D) al presente regolamento.

La graduatoria ha validità annuale, pertanto, gli utenti assistiti dovranno produrre annualmente una nuova documentazione, onde verificare se sussistano ancora i presupposti per la continuità del servizio, entro il 31.12. dell'anno precedente.

In caso di parità di punteggio, si adatteranno i seguenti criteri di precedenza:

- Data di presentazione della domanda
- Reddito più basso
-

ART. 7 LISTA D'ATTESA

Qualora il numero di richieste dovesse superare quello dei posti disponibili, in riferimento alle disponibilità di risorse finanziarie stabilite nel bilancio comunale, sarà adottata una lista di attesa, con gli stessi criteri utilizzati per la formulazione della graduatoria, di cui sopra.

ART. 8

UTILIZZO DEI DATI PERSONALI

Qualunque informazione relativa alla persona di cui il Servizio Sociale venga a conoscenza in ragione dell'applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni che competono agli enti gestori ed ai servizi. E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali a Pubbliche Amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la prestazione sociale richiesta.

Al soggetto richiedente il servizio verrà richiesta l'autorizzazione all'uso dei dati personali in fase di presentazione della domanda di accesso al servizio.

Tutto quanto riguarda il trattamento dei dati verrà garantito nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore.

ART. 9

GESTIONE, CONTROLLO E VALUTAZIONE

Il servizio è gestito direttamente dall'Ente (attraverso terzi) tramite ditte specializzate nel settore o associazioni di volontariato dotate di mezzi idonei, che impiegano personale con qualifica di autista e accompagnatori in numero adeguato. Le persone trasportate sono coperte da apposita assicurazione. Il responsabile del servizio esercita la funzione di controllo e valutazione dell'azione.

ART. 10- COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Il costo del Servizio Trasporto è sostenuto con fondi comunali e/o regionali e compartecipazione dell'utenza.

Gli utenti del Servizio Trasporto ed i familiari tenuti per legge, hanno l'obbligo di contribuire al costo delle prestazioni, secondo il proprio reddito ISEE.

Per la determinazione dell'ISEE si fa più ampio riferimento al D.lgs n. 159/2013e decreto attuativo del 7.11.2014 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni per prestazioni sociosanitarie di adulti disabili non autosufficienti o minori.

Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva di validità annuale. E' lasciata allo stesso la facoltà di presentare, prima della scadenza, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E..

Il Comune tiene conto della variazione dal mese successivo a quello di presentazione, inoltre, può richiedere una nuova dichiarazione quando intervengano rilevanti variazioni delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo I.S.E.E..

ART.11- DETERMINAZIONE DEL VALORE I.S.E.E.

Per il calcolo dell'ISEE si adotteranno tutti i criteri previsti dalle normative sull'applicazione della situazione economica equivalente, nonché quanto previsto dalla L.328/2000 riguardo alla compartecipazione della spesa e in particolare adottando i criteri di cui alle linee guida emanate dalla Regione Abruzzo per la verifica del diritto alle prestazioni sociali agevolate ed in particolare all'applicazione dell'ISEE.

Il Comune di Lanciano, qualora se ne ravvisi la necessità e per avere un quadro più preciso e completo della situazione economica, effettuerà ulteriori accertamenti mirati, per mezzo della Guardia di Finanza e tramite il servizio SIATEL.

La quota di compartecipazione è determinata individuando otto fasce diverse di reddito, con riferimento ai minimi di compartecipazione alla spesa dei servizi secondo il Piano Sociale della Regione Abruzzo ed ai minimi di pensione INPS, aggiornate annualmente di cui agli allegati A, B, C e D. Detti importi saranno automaticamente rivalutati ogni anno secondo i dati ISTAT o le indicazioni regionali e governative.

I cittadini richiedenti il servizio, i cui redditi I.S.E.E., sono inferiori a quelli previsti alla fascia A), saranno ammessi al servizio a titolo gratuito.

I cittadini il cui reddito I.S.E.E. risulti superiore a quelli previsti nella fascia G), saranno ammessi al servizio previo pagamento del 50% del costo del voucher.

In caso il cittadino usufruisca, contemporaneamente di più di un servizio, si adotteranno i criteri di cui all'art. 20 del regolamento generale di accesso ai servizi sociali vigente.

Nel caso in cui gli interventi erogati dall'ente interessino più componenti dello stesso nucleo familiare, si applica una tariffa più favorevole di quella riferita all'ISEE, per i quali sia prevista la compartecipazione alla spesa. In particolare:

1. Nel caso in cui, nello stesso anno, si benefici contemporaneamente di due diversi servizi a compartecipazione, la quota a carico dell'utente, riferita al servizio complessivamente meno costoso per il Comune, si riduce del 50%.

2. Sono esclusi dal computo tutti i servizi gratuiti di cui all'art. 7 del già citato regolamento comunale di accesso compresi i contributi economici in denaro aventi carattere straordinario.

COSTO DEL SERVIZIO

- costo trasporto URBANO SINGOLO = € 15,00

- costo trasporto URBANO COLLETTIVO = € 10,00

- costo chilometrico trasporto EXTRAURBANO con accompagnatore = € 0,66

- costo chilometrico trasporto EXTRAURBANO senza accompagnatore = € 0,48

Il costo del fermo mezzo viene ripartito tra l'utente e l'Amministrazione con la stessa proporzione prevista per la quota di compartecipazione del costo chilometrico del servizio, di cui all'art. 8".

PAGAMENTO QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE

Il pagamento delle quota di compartecipazione alla spesa, per i viaggi che prevedano un calendario annuale o mensile già prestabilito, deve essere effettuato con cadenza mensile, o al massimo trimestrale, dall'assistito stesso o chi ne abbia la cura o la custodia.

Per i viaggi occasionali o non programmabili, i pagamenti devono essere effettuati prima del giorno prefissato per la partenza, salvo i casi di particolare urgenza.

CESSAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio di trasporto può cessare in caso di:

- mancanza del requisito di persona in situazione di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. n. 104/92 a seguito di revisioni da parte della Commissione ASL;
- rinuncia scritta da parte dell'utente;
- verifiche e controlli da cui risultino la produzione di atti falsi o non più veritieri come previsto all'art. 16 del regolamento generale di accesso;
- decesso.

ART.12

NORMA TRANSITORIA E FINALE

L'Amministrazione comunale si riserva la più ampia facoltà di apportare modifiche ed integrazioni al presente regolamento, qualora se ne dovesse ravvisare la necessità e l'opportunità, ovvero qualora lo stesso fosse in contrasto con leggi nazionali e/o regionali.

Il presente regolamento, oltre a quanto previsto per legge, è reso disponibile sul sito web dell'Ente, presso la sede URP del Comune di Lanciano e presso il Servizio di Segretariato Sociale, operante presso l'assessorato Politiche Sociali del Comune di Lanciano, per la lettura e la diffusione dei suoi contenuti a favore dei cittadini, degli utenti dei servizi e di chiunque vi abbia interesse.

All. A)

Le fasce di reddito indicate nella tabella fanno riferimento ai minimi del Piano Sociale Regionale e di pensione Inps + maggiorazione sociale ai sensi di legge – ANNO 2015		
Limite inferiore FASCIA A	Soglia di esenzione dalla compartecipazione ai sensi del Parametro n.1 del Capitolo 3 Paragrafo 6 (I sistemi di accesso ai servizi e alle prestazioni sociali) del Piano Sociale Regionale 2011-13 approvato con Delibera del Consiglio Regionale Abruzzo n. 75/1 del 25/03/2011:	€ 5.000,00
Limite inferiore FASCIA B	Pensioni Trattamento Minimo Lavoratori dipendenti e lavoratori Autonomi: € 502,38x13=	€ 6.530,94
Limite inferiore FASCIA C	Pensioni Trattamento Minimo con maggiorazione sociale Pensioni Lavoratori dipendenti e lavoratori Autonomi: € 638,82x13=	€ 8.304,66
Limite inferiore FASCIA D	Limite di reddito per avere diritto ad un integrazione aggiuntiva (art.70, commi 7,8,9, e 10 della legge 388/2000 Finanziaria 2001):	€ 9.796,41
Limite inferiore FASCIA E	Limite di reddito per maggiorazione sociale: €9.796,41 + importo aggiuntivo (art.70, commi 7,8,9, e 10 della legge 388/2000 Finanziaria 2001) € 2.014,22 (€154,94x13)	€ 11.810,63
Limite inferiore FASCIA F	$(\text{Fascia A+B+C+D+E}) \times 4 =$ 10	€ 16.577,06
Limite inferiore FASCIA G	$(\text{fascia A+B+C+D+E}) \times 5 =$ 10	€ 20.721,32
Limite superiore FASCIA G	$(\text{Fascia A+B+C+D+E}) \times 6 =$ 10	€ 24.865,58

All. B)

Num. Comp.	Coeff. di multipl.	Limite iniziale Fascia A	Limite iniziale Fascia B	Limite iniziale Fascia C	Limite iniziale Fascia D	Limite iniziale Fascia E	Limite iniziale Fascia F	Limite iniziale Fascia G	Limite superiore Fascia G
1	1,00	5.000,00	6.530.94	8.304.66	9.796.41	11.810.63	16.577.06	20.721,32	24.865,58
2	1,57	7.850.00	10.253.58	13.038.32	15.380.36	18.542.69	26025.98	32.532,47	39.038,96
3	2,04	10.200,00	13.323.12	16.941.51	19.984.68	24.093.69	33.817.20	42.271,49	50.725,78
4	2,46	12.300,00	16.066.11	20.429.46	24.099.17	29.054.15	40.779.57	50.974,45	61.169,33
5	2,85	14.250,00	18.613.18	23.668.28	27.919.77	33.660.30	47.244.62	59.055,76	70.866,90

Per ogni ulteriore componente oltre 5, si applica l'art. 9, comma 3, del "Regolamento Generale di Accesso".

All. C)

Individuazione del costo del servizio ai fini della compartecipazione
- costo trasporto URBANO SINGOLO = € 15,00
- costo trasporto URBANO COLLETTIVO = € 10,00
- costo chilometrico trasporto EXTRAURBANO con accompagnatore = € 0,66
- costo chilometrico trasporto EXTRAURBANO senza accompagnatore = € 0,48
- costo fermo macchina (ad esclusione della prima ora) = €. 15,00

La compartecipazione nelle varie fasce è in percentuale del costo del voucher (si veda All. D.)

All D)

<i>n. nucleo fam.</i>	Coeff.	Fascia Esenti	Fascia A	Fascia B	Fascia C	Fascia D	Fascia E	Fascia F	Fascia G	Oltre la Fascia G
1	1	da 0 a 4.999,99	da 5.000,00 a 6.530,93	da 6.530,94 a 8.304,65	da 8.304,66 a 9.796,40	da 9.796,41 a 11.810,62	da 11.810,63 a 16.577,05	da 16.577,06 a 20.721,31	da 20.721,32 a 24.865,57	da 24.865,58 in su
2	1,57	da 0 a 7.849,99	da 7.850,00 a 10.253,57	da 10.253,58 a 13.038,31	da 13.038,32 a 15.380,35	da 15.380,36 a 18.542,68	da 18.542,69 a 26.025,97	da 26.025,98 a 32.532,46	da 32.532,47 a 39.038,95	da 39.038,96 in su
3	2,04	da 0 a 10.199,99	da 10.200,00 a 13.323,11	da 13.323,12 a 16.941,50	da 16.941,51 a 19.984,67	da 19.984,68 a 24.093,68	da 24.093,69 a 33.817,19	da 33.817,20 a 42.271,48	da 42.271,49 a 50.725,77	da 50.725,78 in su
4	2,46	da 0 a 12.299,99	da 12.300,00 a 16.066,10	da 16.066,11 a 20.429,45	da 20.429,46 a 24.099,16	da 24.099,17 a 29.054,14	da 29.054,15 a 40.779,56	da 40.779,57 a 50.974,44	da 50.974,45 a 61.169,32	da 61.169,33 in su
5	2,85	da 0 a 14.249,99	da 14.250,00 a 18.613,17	da 18.613,18 a 23.668,27	da 23.668,28 a 27.919,76	da 27.919,77 a 33.660,29	da 33.660,30 a 47.244,61	da 47.244,62 a 59.055,75	da 59.055,76 a 70.866,89	da 70.866,90 in su
compartecipazione		0%	10%	14%	18%	21%	25%	30%	36%	50%

Le fasce di reddito sopra indicate saranno riparametrate in base alle direttive regionali e statali sull'applicazione dell'ISEE e rivalutate annualmente.

Per ogni ulteriore componente oltre 5, si applica l'art.9, comma 3, del "Regolamento Generale di Accesso"

